

**ESENTE**



Sent. 603/12

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
UFFICIO 1°**

Il Giudice di Pace di Roma Avv. Oliviero Campana  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. **110406/11** R.G.

**TRA**

Attrice:

- [REDACTED] domiciliata in Roma, Via Condotti n. 91, presso lo studio dell'Avv. Aurelio Tricoli che la rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di citazione.

**CONTRO**

Convenuti:

- ROMA CAPITALE, già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove 21, presso l'Avvocatura Comunale e rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato Dott.ssa Sabrina Cannone, in virtù di procura in atti.

- EQUITALIA GERIT S.p.A. - Agente della Riscossione per la provincia di Roma, domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18. (contumace)

**OGGETTO**

Opposizione ex art. 615 c.p.c.

## FATTO E DIRITTO

Pregiudizialmente si rileva la tempestività (l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta a termine) e l'ammissibilità dell'opposizione introdotta ai sensi del comma 1, art. 615 c.p.c., alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione (Cass. nn. 5871/2007, 2214/2007, 9180/2006, 4891/2006, 2819/2006, 15149/2005, 3035/2005, 8695/2004, 9087/2003, 5279/2002, ss.uu. 1162/2000, ss.uu. 491/2000, ss.uu. 489/2000, ss.uu. 96/2000, 12685/1999).

Sussiste, del pari, la competenza del giudice adito in relazione al credito, vantato con la cartella in esame n. 097 2010 0182104481000, trattandosi di sanzioni relative a violazioni del C.d.S.

Ciò detto, occorre osservare che la parte attrice, in questa sede, si è opposta all'esecuzione relativa alla cartella di pagamento n. 097 2010 0182104481000, sostenendo l'inesistenza del titolo esecutivo per difetto di notifica del verbale di contravvenzione presupposto.

Sul punto si deve osservare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4814/2008 ha chiarito che *“ qualora l'opponente deduca il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione e l'inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 201 C.d.S. o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall'amministrazione, l'azione, essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ”*.

L'azione, nel caso di specie, è stata correttamente proposta ex art. 615 c.p.c. e l'oggetto, quindi, del presente giudizio è esclusivamente l'accertamento della legittimità della pretesa creditoria del Comune di Roma, relativa ad una pretesa violazione del C.d.S. e l'azione spiegata risulta sicuramente fondata in quanto il verbale di contravvenzione presupposto alla cartella, come si evince dalla copia della notifica prodotta agli atti, risulta irregolarmente notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. ed, anzi, risulta che l'asserita notifica non è stata affatto eseguita.

Infatti, dal documento prodotto agli atti risulta che in data 08.09.2006 è stata tentata la notifica del verbale e l'attrice [REDACTED] è risultata assente nel luogo di notifica.

Essendo, però, risultata “assente” l'attrice nel luogo di notifica, è di tutta evidenza che il notificatore avrebbe dovuto procedere alla notifica dell'atto ai

sensi dell'art. 140 c.p.c. e tale procedura di notifica non risulta essere stata eseguita.

Inoltre, l'art. 139 c.p.c. prevede che, in assenza del destinatario dell'atto, l'ufficiale giudiziario debba consegnare l'atto stesso ad una persona di famiglia o addetta alla casa (o ufficio) ed, in assenza di tali soggetti, al portiere o ad un vicino di casa che accetti di ricevere la notifica. In mancanza di tali soggetti deve essere eseguita la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

L'ufficiale giudiziario è, quindi, tenuto a tentare la notifica nei modi indicati e a darne contezza, in modo adeguatamente chiaro e comprensibile, nella relata di notifica, anche mediante solo l'apposizione di semplici "crocette" su un atto di notifica già prestampato o a delle sottolineature, per indicare esattamente le attività compiute nell'esecuzione della notifica.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha definitivamente chiarito che la notifica deve ritenersi nulla, laddove non sia fatta menzione dell'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto (Cass. Sez. Unite 20.04.2005 n. 8214; Cass. Sez. Unite 12.10.2000 n. 1097; Cass. Lav. 10.06.1999 n. 5706; Cass. Civ. Sez. I 11.05.1998 n. 4739).

Nel caso di specie, nella relata di notifica del verbale, peraltro interamente prestampata e quindi di facile compilazione, il notificatore non ha indicato di aver compiuto ricerche e di non aver reperito i soggetti indicati dall'art. 139 c.p.c.

Inoltre, alla luce della recente sentenza n. 3 del 11.01.2010 la Corte Costituzionale ha risolto una questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. stabilendo che l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. risiede nella parte in cui la norma, secondo il diritto (finora) vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, anche per il destinatario e non solo per il notificante, dal momento in cui l'ufficiale giudiziario completa l'iter notificatorio, inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell'avvenuto deposito.

Ed effettivamente sussiste una discrasia con quanto previsto, in tema di notifica a mezzo del servizio postale, dall'art. 149, ultimo comma, c.p.c. - per cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto - ovvero, secondo l'art. 8, quarto

comma, della **legge 20 novembre 1982, n. 890**, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Nel caso di specie, il verbale in esame, come detto, pur essendo risultata assente la destinataria, non risulta notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito alla Casa Comunale e non risulta neppure inviata la raccomandata contenente notizia dell'avvenuto deposito.

Da qualsiasi profilo si esamini la fattispecie, quindi, il verbale in oggetto risulta sostanzialmente non notificato.

Essendo tale motivo assorbente appare ultroneo l'esame delle altre doglianze.

Si deve infine osservare, ai fini sia della legittimazione in giudizio e sia dell'attribuzione di responsabilità, che il credito per violazione al codice della strada risulta azionato per conto del Comune di Roma e, quindi, la domanda principale mira alla declaratoria di estinzione del credito medesimo, la quale determinerebbe effetti diretti nella sfera giuridica dell'amministrazione convenuta; in tal senso, quindi, il Comune di Roma è legittimato passivamente.

Non può neppure dubitarsi della legittimazione passiva del concessionario/agente per la riscossione (cfr. Cass. 709/2008, 24154/2007, Cass. n. 11274/2007, 3338/2007, 27065/2005, 23701/2004, 11746/2004, 21398/2004, 17936/2003, 5277/2001, 4324/1999) sia per l'autonomia del concessionario/agente per la riscossione (di cui appresso si dirà) e sia in quanto la domanda incide, in via diretta, anche nella sua sfera patrimoniale.

Va anche aggiunto che, in presenza di un'eccezione di inesistenza del titolo presupposto, non può non rilevarsi una diretta responsabilità nella vicenda del concessionario/agente per la riscossione. Senza poi dire che il Concessionario/Agente per la riscossione, per poter agire e procedere all'esecuzione o ad atti a garanzia del credito (fermo o ipoteca), ai sensi dell'art. 12 DPR n. 602/1973, deve ricevere dalle amministrazioni interessate ed essere in possesso dei ruoli debitamente sottoscritti dal responsabile e nel presente giudizio l'Equitalia Gerit, rimasta contumace, non ha fornito la prova della consegna dei suddetti ruoli e neppure dell'esistenza degli stessi.

Infatti, con il d.lgs. 27 aprile 2001, n.193 è stata prevista l'attribuzione diretta, al concessionario/agente, della potestà di disporre, addirittura, la misura

conservativa, con il solo limite del decorso del termine stabilito dall'art. 50, co. 1 d.P.R. n. 602 del 1973 (vale a dire il termine per l'inizio del procedimento esecutivo).

Inoltre, con l'art. 10 DPR n. 602 del 1973 al Concessionario/Agente per la riscossione è stato "affidato in concessione il servizio di riscossione", il quale, ai sensi dell'art. 45 DPR n. 602/73 "procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione". Con il decreto legislativo n. 193/2001 è stata modificato l'art. 86 del DPR n. 602/73 ed è stato attribuito al Concessionario/Agente il potere che "decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50 comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza".

Ciò rende evidente che è stata riconosciuta al Concessionario/Agente una facoltà discrezionale nell'adozione dei provvedimenti, anche con l'eliminazione della preventiva infruttuosità dell'azione esecutiva.

Il Concessionario/Agente per la riscossione è, quindi, un soggetto privato che esercita pubbliche funzioni, in virtù di un rapporto concessorio, e, conseguentemente, agisce autonomamente e pone in essere atti di proprio impulso, disciplinati dal DPR 602/73.

In tal senso, infatti, l'art. 59 del DPR 602/73 prevede che "Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. Il Concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori".

In definitiva, quindi, si deve pervenire alla conclusione che, nel caso di specie (mancata notifica sia dei verbali che della cartella di pagamento), sussiste una duplice responsabilità: del Concessionario/Agente per gli evidenti motivi di cui sopra e dell'amministrazione interessata (nella specie il Comune di Roma), in quanto il credito illegittimo è iscritto nei ruoli esattoriali dell'amministrazione stessa e, quindi, gli effetti patrimoniali dell'ingiusta azione intrapresa si rifletterebbero direttamente nella sua sfera giuridica e ciò impone sicuramente un obbligo di vigilanza e di controllo sul comportamento e sugli atti posti in essere dal Concessionario/Agente per la riscossione.

Nel caso di specie, la pretesa avanzata dalla Equitalia Gerit S.p.a., in nome e per conto del Comune di Roma, del pagamento dell'importo portato dalla cartella in esame è del tutto infondata.

In tale contesto, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte attrice ed accertata l'estinzione del credito vantato con la cartella di pagamento n. 097 2010 0182104481000, si deve dichiarare che i convenuti non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata per gli importi portati da tale atto.

Stante la soccombenza dei convenuti e la loro corresponsabilità nella vicenda, per le motivazioni di cui sopra, le spese del giudizio devono essere poste solidalmente a loro carico e liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza, deduzione disattese, così provvede:

1. Dichiara estinto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 097 2010 0182104481000 e dichiara che i convenuti non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata per tale titolo;
2. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore della parte opponente delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di € 860,12 (di cui euro 419,00 per diritti, euro 390,00 per onorari ed euro 51,12 per spese) oltre IVA, CPA.

Roma li 05.01. 2012.

IL GIUDICE DI PACE  
(Dott. Oliviero Campana)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li **- 9 GEN. 2012**  
IL CANCELLIERE  
Arianna Tiabago

